



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli – VII sezione civile -riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) Dott.ssa Aurelia D’Ambrosio | Presidente |
| 2) Dott. Michele Magliulo | Consigliere |
| 3) Dott.ssa Assunta d’Amore | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4687 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell’anno 2014, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 852/2014 emessa in data 29 marzo 2014 dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco, vertente

TRA

GAETANO (C.F. LCTGTN72S06F158Y), elettivamente domiciliato in

dal quale è rappresentato e difeso,

giusta procura in atti

APPELLANTE

VINCENZO S.A.S. di

VINCENZO & C., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in

dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti

APPELLATA

NONCHÉ

ENI S.P.A. con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n.1, in persona del direttore generale della Divisione Refining & marketing Dott. Ing. Angelo Caridi, elettivamente domiciliata in Torre del Greco, alla Piazza Luigi Palumba n.14, presso lo studio dell’Avv. Raffaella Scognamiglio unitamente all’ Avv. Francesco Mainetti dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti

APPELLATA

CONCLUSIONI

I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.



RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 12.1.2009, Gaetano chiedeva accertarsi e dichiararsi la responsabilità per inadempimento della s.a.s. Vincenzo di Vincenzo & C., e dunque la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti, avente ad oggetto la vendita di gasolio per autovettura contenente una percentuale di acqua tale da causare svariati danni all'automobile di sua proprietà Renault Megane Gran Tour, tg.

In particolare, l'attore riferiva che a seguito del rifornimento di carburante ovvero del pieno di gasolio per l'importo di € 65,00 eseguito il 4.7.2008, effettuato presso il distributore di benzina Agip, gestito dalla società convenuta in giudizio, il veicolo, nel rimettersi in marcia, aveva presentato delle anomalie, spegnendosi e riaccendendosi immediatamente senza un apparente motivo. Dopo due giorni da tale rifornimento Gaetano si era recato a Castel di Sangro, a 150 km di distanza da Torre del Greco e durante il viaggio di ritorno l'auto aveva presentato difficoltà nei sorpassi e non era riuscita a superare la velocità di 110 km/h. Il giorno seguente, dunque, a tre giorni dal rifornimento e dopo aver percorso circa 350 km, l'auto si era bloccata definitivamente presentando sul display di bordo la dicitura "Alimentazione guasta". Il veicolo era stato così trasportato presso l'autofficina specializzata autorizzata Renault Sonic Car di Torre del Greco, i cui tecnici avevano diagnosticato, sin dal primo momento, l'esistenza di un effettivo danno scaturente dalla presenza di acqua nel carburante, prelevata sia dai filtri del gasolio che dallo stesso serbatoio. I tecnici dell'officina provvedevano, così, ad effettuare un primo intervento (sostituzione filtro e valvola) per una spesa di € 527,12, che, tuttavia, si era rivelato errato tanto da richiedere la sostituzione della porta iniettori del sensore pressione con una spesa ulteriore di € 881,66 e un tempo di esecuzione del lavoro di ben 51 giorni. A causa di una serie di difficoltà dovute, in primis, al reperimento dei pezzi di ricambio e alla circostanza secondo cui il periodo in cui si era verificata la vicenda coincideva con quello delle ferie estive, l'attore era riuscito a recuperare la sua auto solo in data 29.8.2008 cosicché, nelle more, si era trovato costretto, sia per motivi lavorativi che per motivi ricreativi, a noleggiare un'autovettura aventi caratteristiche tecniche simili alla propria, per un totale di 441,55 € per soli due giorni di noleggio. L'attore, da ultimo, precisava di aver dovuto rinunciare ad un non meglio precisato incarico professionale in località Calvanico subendo una perdita di 5.500,00 € ed aggiungeva di aver subito il danno per la privazione dell'utilizzo dell'autovettura per 53 giorni pari al corrispondente noleggio che sarebbe costato € 6.630,00, € 2.000,00 per il disagio familiare e professionale patito ed € 65,00 per il rifornimento.

Pertanto, lo stesso chiedeva condannarsi la predetta società alla restituzione dell'importo pagato presso il distributore di benzina Agip di 65 €, oltre al pagamento della complessiva somma di 15.980,00 € a titolo di risarcimento per aver subito danni patrimoniali nonché per aver patito un considerevole disagio.



Si costituiva in giudizio la s.a.s. Vincenzo di Vincenzo & C contestando le pretese svolte dall'attore e chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa l'Eni, nei cui confronti svolgeva una domanda di garanzia quale fornitore del prodotto venduto e, quindi, a suo dire, unica responsabile di eventuali anomalie presenti nel prodotto petrolifero durante la fase di produzione e di rifornimento.

Si costituiva in giudizio anche l'Eni S.p.A., contestando ogni avversa richiesta, produzione e deduzione; in particolare, eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'attore per non aver provato la titolarità effettiva del diritto di proprietà della vettura, nonché la carenza di legittimazione passiva della stessa società, evidenziando, altresì, che in quanto custode dell'impianto non avrebbe potuto esercitare alcun controllo sulla manutenzione dell'impianto stesso e dunque constatare una eventuale presenza di impurità nei serbatoi.

Acquisita documentazione varia, ammessi ed espletati gli interrogatori formali dell'attore e del convenuto e la prova testimoniale, nonché la consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Torre Annunziata - sezione distaccata Torre del Greco pronunciava la sentenza n. 852/2014, in data 29.3.2014, rigettando la domanda attorea in quanto sfornita di prova. In particolare, secondo l'organo giudicante, l'attore non era riuscito a provare con certezza la possibilità né di un successivo, né di un antecedente rifornimento presso altro distributore, né aveva disposto un accertamento tecnico preventivo su campioni di gasolio del serbatoio della sua autovettura non appena presentatasi l'avaria del veicolo. Per di più, non aveva messo a disposizione, durante l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, i pezzi dell'autovettura per averla trasferita con scrittura privata in data 13.2.2009 all'Auto SI - S.r.l. di Sant'Antonio Abate. Il Tribunale ha, quindi, condiviso le risultanze del c.t.u. il quale si era trovato ad effettuare valutazioni utilizzando esclusivamente gli elementi ed i dati oggettivi riscontrabili negli atti di causa, rifacendosi alle schede tecniche compilate dall'autofficina autorizzata e prendendo in considerazione eventi simili occorsi ad autovetture dotate di motori diesel. All'esito di tali valutazioni, il c.t.u. incaricato, riteneva sì possibile una compatibilità tra l'avaria presentata dall'autovettura e la presenza di acqua nel gasolio, tuttavia, nè poteva escludere che tale avaria fosse stata generata da altra causa, quale la rottura a fatica di componenti del sistema di alimentazione, né poteva accertare l'effettiva provenienza e quantità di acqua che la Sonic Car S.r.l. affermava di aver riscontrato nel serbatoio dell'automobile in questione.

Il giudice di primo grado, inoltre, rigettava la domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta sempre in quanto sfornita di prova.

Da quanto dedotto, seguivano la condanna a carico della parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della società convenuta e della terza chiamata in causa.



Avverso tale decisione proponeva appello Gaetano, con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.11.2014, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.

In particolare, l'appellante censurava la valutazione delle risultanze probatorie offerta dal Tribunale, laddove, non avrebbe tenuto conto dei documenti versati in atti, del fatto che l'autovettura potesse percorrere altri 450 km senza avere necessità di altro gasolio (come confermato dai testimoni Vitulli e Piscopo) e della competenza ed affidabilità tecnica dell'autofficina Renault, soggetto terzo e disinteressato, che aveva individuato e diagnosticato la presenza di acqua e dei danni lamentati, ritenuti poi dal c.t.u. compatibili con quanto dedotto dall'attore. La parte appellante si doleva, inoltre, dell'errata ricostruzione del quantum della richiesta attorea ed, infine, del governo delle spese di lite. Nello specifico, il giudice di primo grado aveva liquidato le spese secondo il principio della soccombenza, condannando Gaetano al pagamento delle spese di causa in favore dell'allora convenuta e della Eni S.p.a., pur non avendo, secondo la sua ricostruzione, in alcun modo, causato la chiamata in causa.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva La Vincenzo di Vincenzo & C. S.a.s. che, in via preliminare, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'appello poiché carente di una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze; nel merito, invece, nel richiamare il contenuto della sentenza impugnata, chiedeva il rigetto dell'appello, sottolineando come la stessa, a differenza della parte appellante, in primo grado, avesse assolto in modo completo all'onere probatorio.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione anche l'Eni S.p.a. eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi del 348 bis c.p.c. e, nel merito, contestando la censura relativa alle spese liquidate del Tribunale in proprio favore.

La Corte, acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, all'esito dell'udienza dell'8 aprile 2021, secondo le modalità indicate nell'art.221, commi 2 e 4, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, ossia mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, riservava la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Tanto premesso l'appello appare infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte, seppure i motivi di censura soddisfino i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, e dunque l'eccezione sollevata al riguardo dalla parte appellata è priva di pregio.

Con un primo motivo l'appellante, denunciando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, contesta il contrasto più volte menzionato, nella decisione del Tribunale di primo grado, tra il contenuto dell'atto di citazione e l'articolazione dei mezzi di prova relativamente alla circostanza



temporale della partenza da Torre del Greco per Castel di Sangro laddove, in particolare, nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, la data dell'avvenuto rifornimento era da individuarsi il 4.7.2008 e il viaggio verso Castel di Sangro due giorni dopo mentre nell'articolazione dei mezzi di prova, di contro, l'attore sosteneva di aver intrapreso il viaggio il giorno stesso del rifornimento.

La parte appellante afferma di essersi resa conto dell'errore materiale riportato nell'atto di citazione e, pertanto, di aver provveduto a precisare sia nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., sia in sede di interrogatorio formale, che la partenza era avvenuta lo stesso giorno del rifornimento. Nell'atto di appello ne viene, quindi, contestata più che altro la rilevanza in quanto il dato fondamentale non è da identificarsi con il giorno della partenza quanto piuttosto con la circostanza secondo cui l'autovettura prima di bloccarsi definitivamente avesse percorso circa 350 km. con difficoltà.

Alla stregua di quanto detto, la difesa di parte appellante si duole di come la valutazione delle risultanze probatorie sia stata influenzata da tali situazioni incerte e che dunque, le conseguenze tratte, risultano "erronee ed ingiuste" soprattutto nella parte in cui il giudice di primo grado, sulla base delle prove assunte, ha ritenuto non sufficientemente assolto l'onere probatorio per mancanza di elementi ritenuti fondamentali. L'appellante deduce, quindi, di aver provato di essere cliente fidelizzato, possessore della card You & Agip, di aver allegato le varie schede di rifornimento e i documenti a sostegno dell'avvenuto rifornimento presso il distributore gestito dalla società convenuta, di aver dimostrato di aver da subito avvertito delle anomalie nella marcia dell'autovettura e di averle per giunta confermate attraverso le risultanze della prova testimoniale e attraverso le fatture riguardanti le riparazioni avvenute presso l'officina specializzata Renault, aggiungendo, inoltre, di aver denunciato l'accaduto alla Guardia di Finanza di Torre del Greco.

Premesso che il rigetto della domanda in primo grado si fonda principalmente su questo aspetto, l'appellante assume che quanto provato fosse finanche più attendibile rispetto a quanto dedotto in giudizio dalla parte convenuta del giudizio di primo grado, la quale ha fatto riferire, in sede di prova testimoniale, tutti soggetti legati da un rapporto lavorativo, di subordinazione o direttamente alla S.a.s. Vincenzo o alla stessa Eni S.p.a., mancando così la testimonianza di un cliente del distributore o di un soggetto terzo ed indipendente.

Il motivo non appare meritevole di accoglimento.

A tal proposito, va debitamente precisato che l'attore ha proposto un'azione di responsabilità contrattuale, avendo egli richiesto il risarcimento del danno che assume conseguente all'acquisto del gasolio per autotrazione, contenente acqua frammista al carburante. Conseguentemente l'azione proposta è di responsabilità contrattuale.

Ebbene, la Suprema Corte in una fattispecie analoga a quella che ci occupa ha affermato (Cass. sentenza n.3373 del 12.2.2010) che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il



creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. 27.9.2007, n. 20326).

Pertanto, anche nella fattispecie in esame compete all'attore fornire la prova che il gasolio acquistato era frammisto ad acqua e che l'acqua trovata nel serbatoio dell'autoveicolo di esso attore provenisse proprio dai rifornimenti di carburante effettuati presso la convenuta e la Corte ritiene, conformemente a quanto affermato dal giudice di prime cure, che detta prova non sia stata affatto fornita.

In primo grado è stata, infatti, espletata una prova testimoniale; precisamente il testimone Salvatore Cutarelli, dipendente dalla CA.MO. che effettuava la manutenzione dell'impianto di distribuzione dei carburanti gestito dalla dichiarava che il 10 luglio 2008, recatosi presso il distributore, all'esito della verifica dell'impianto mediante l'inserimento in esso di un'asta con pasta rivelatrice, aveva accertato che *"la stessa pasta non aveva cambiato colore a conferma dell'assenza di acqua all'interno dei serbatoi, verificai, inoltre, i filtri dell'erogatore in cui non c'era traccia d'acqua"* ed, infine, riconosceva il rapporto di intervento depositato in atti. Parimenti, Salvatore Sannino, trasportatore delle autobotti che rifornivano l'impianto, confermava di aver effettuato lo scarico del prodotto presso la stazione di servizio e di aver seguito le procedure di controllo del carburante come da protocollo così come prescritto dall'Eni, effettuando *"personalmente l'operazione di controllo dell'eventuale presenza di acqua nei serbatoi"* e di aver partecipato a dei corsi di aggiornamento per apprendere come eseguire le procedure di controllo per poi confermare che *"non vi era alcuna presenza di acqua nei serbatoi"* ed anche Sandro Vitiello, dipendente della Vincenzo, affermava che il distributore non aveva mai avuto problemi di tal tipo e che il sistema di



allarme era sempre stato attivo e funzionante ed, infine, che non era mai stata presentata alcuna lamentela per presenza di acqua o altro all'interno del carburante erogato e nessuna denuncia era stata ricevuta in merito, precisando poi che venivano effettuati dal titolare tutti i controlli durante le operazioni di carico e scarico del prodotto. Infine, anche il testimone Elmerico Prato, anch'egli dipendente della società, ha confermato che l'impianto non aveva mai avuto problemi di questo tipo e che il sistema di allarme era sempre stato funzionante ed attivo.

Ebbene, contrariamente all'assunto difensivo dell'appellante, di alcuni di detti testimoni non è possibile esprimere un giudizio di inattendibilità in ragione del loro rapporto di dipendenza con la

Vincenzo di Vincenzo & C. S.a.s.. Invero, l'incapacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che la prima, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del testimone al giudizio e detto interesse è del tutto da escludere nella fattispecie in esame. L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare è, infatti, l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 29/01/2013 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4619 del 22/02/2013).

Ebbene, le surriferite testimonianze, convergenti tra di loro, non consentono di nutrire alcun dubbio sulla relativa attendibilità essendo state precise e circostanziate, ciascuna in relazione al tipo di mansioni cui il singolo dipendente era addetto; a ciò si aggiunga che il primo dei suindicati testimoni, Salvatore Vitarelli, non è legato da alcun rapporto di dipendenze con nessuna delle due società chiamate in giudizio, pur avendo offerto un contributo notevole sulla genuinità del prodotto distribuito avendo eseguito personalmente un controllo qualche giorno dopo i fatti denunciati dall'odierno appellante.

La parte convenuta, dunque, ha ampiamente provato di aver effettuato i dovuti controlli non appena ricevute le lamentele dell'attore e di non aver riscontrato presenza di acqua nel serbatoio di gasolio di cui era dotata, oltre ad aver dimostrato di possedere sistemi di allarme funzionanti per segnalare proprio l'eventuale presenza di acqua.

Tuttavia, occorre che, altrettanto e prima ancora l'acquirente dimostri che il gasolio acquistato era frammisto ad acqua e che l'acqua trovata nel serbatoio dell'autoveicolo di esso attore provenisse proprio dai rifornimenti di carburante effettuati presso la convenuta, prova che la Corte ritiene non sia stata affatto fornita.

Circostanze, quindi, che come giustamente rilevato dal giudice di primo grado, non sono mai state provate con certezza. È la stessa Suprema Corte a precisare che, per il principio della "vicinanza della prova", l'onere di fornire la prova va ripartito in considerazione della possibilità concreta per



ognuna delle parti processuali di provare fatti e circostanze che attengono rispettivamente alla propria sfera d'azione; nella vicenda in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sarebbe stato più agevole per lo stesso dimostrare di aver subito il danno, compiendo attività che nella realtà dei fatti non sono state realizzate, come un accertamento tecnico preventivo, prelevando campioni di gasolio inquinati, richiedendo i filmati di videosorveglianza, o quantomeno, non alienando l'auto in vista di un'azione giudiziaria.

Ad ogni buon conto i testimoni di parte attrice, oggi appellante, escussi in giudizio, di fatto, non sono riusciti a far emergere in modo chiaro ed incontrovertibile la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'avvenuto rifornimento. Nello specifico, Giovanni Piscopo confermava che l'auto era arrivata a Castel di Sangro e che durante la permanenza non era stata utilizzata, mentre, solo il giorno 6 luglio durante il viaggio di ritorno aveva presentato dei problemi di rallentamento; Pasquale Oliva dichiarava di aver accompagnato il Gaetano presso l'officina Sonic Car (il 7 luglio), ove aveva assistito ai dialoghi tra l'attore, oggi appellante, e il titolare dell'officina, il quale aveva riferito di aver rinvenuto dell'acqua nei filtri dell'auto ed anche Pasquale Amendola, titolare dell'officina Sonic Car, affermava di aver visionato l'auto e di aver sostituito i filtri, dopo aver riscontrato la presenza di acqua nel serbatoio.

L'unica testimone presente al momento del rifornimento è Anna Vitulli, moglie di Gaetano, che confermava i fatti di causa, riferendo che l'auto durante il viaggio di andata a Castel di Sangro "non riusciva ad acquisire potenza" tanto che per questa ragione durante la loro permanenza utilizzarono la macchina dei loro amici sebbene, invece, l'amico in questione, anch'egli esaminato, non ha riferito le ragioni del mancato utilizzo di detta autovettura durante la permanenza a Castel di Sangro.

Nulla si è potuto desumere da queste testimonianze se non che il danno si è effettivamente verificato, tuttavia manca la prova certa dell'origine e della causa di un tale danno e, quindi, della responsabilità della società citata in giudizio.

Peraltro, anche la ricostruzione dei fatti fornita dall'appellante secondo cui l'autovettura ha percorso circa 350 km tra il rifornimento e l'arresto appare inverosimile come confermato anche dal c.t.u. che, difatti, ha ritenuto possibile la marcia dell'autovettura con le anomalie denunciate dall'attore, ma, *"con percorrenza limitata, nell'ipotesi di presenza nel carburante di acqua in percentuale sensibilmente superiore ai valori ammissibili"*.

Il c.t.u. ha, altresì, debitamente evidenziato che *"l'autovettura Megane Gran Tour tg. DC303KV, per cui è causa, non è stata a disposizione del C.T.U. per i rilievi necessari né è stato possibile allo stesso C.T.U. prendere in visione ed ispezionare le parti, i componenti e/o gli accessori del motore della autovettura, sostituiti per rottura o disfunzioni dalla Officina SONIC CAR s.r.l nel corso degli interventi per la rimessa in efficienza della stessa, pertanto per le precitate circostanze: dichiara di non aver potuto effettuare"*



constatazioni dirette e di non essere venuto in possesso da elementi oggettivi certi ed incontrovertibili sufficienti per ricostruire, con certezza, la dinamica della avaria lamentata. 2) Riferisce che potrebbe esistere la compatibilità tra l'avaria della autovettura lamentata e la presenza di acqua nel gasolio usato come carburante, ma non può escludere che l'avaria sia stata generata da cause diverse, quali rotture a fatica di componenti il sistema di alimentazione.”.

Appare, infine, corretta la considerazione espressa dal Tribunale circa la diversa collocazione temporale del viaggio a Castel di Sangro operata dall'attore nel corso del giudizio che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non ha influito sulla decisione di rigetto motivata dalle diffuse ed articolate considerazioni contenute nella sentenza impugnata.

Il quadro probatorio complessivamente considerato, quindi, non consente di accogliere la pretesa attorea e di leggere la sentenza impugnata come frutto di un'erronea valutazione del materiale probatorio.

Apparendo il motivo non meritevole di accoglimento deve ritenersi assorbito il secondo motivo.

Con il terzo ed ultimo motivo la parte appellante lamenta come il giudice di primo grado, nell'applicare il principio della soccombenza per la liquidazione delle spese, non avrebbe tenuto conto della soccombenza in ordine alla spiegata domanda riconvenzionale dalla Vincenzo S.A.S. Di Vincenzo & C., poi rigettata per carenza di prova, condannando in tal modo, solo l'attore al pagamento delle spese di giudizio. Altresì, lo stesso organo giudicante avrebbe condannato erroneamente l'attore al pagamento delle spese di lite della chiamata in garanzia spiegata dalla convenuta nei confronti di Eni S.p.A. seppure non se ne ravvisasse alcuna necessità. Anche detto motivo appare infondato; invero, secondo la normativa vigente, (art. 91 c.p.c.) è il soccombente a dover rifondere al terzo chiamato o intervenuto le spese di lite.

La Suprema Corte, inoltre, ha avuto modo di precisare, più volte, (cfr. Cassazione civile, sez. III, 06/12/2019 n. 31889; Cassazione civile, sez. II, 25/09/2019 n. 23948, Cassazione civile, ordinanza, sez. II, 17/09/2019 n. 23123) che qualora la chiamata in causa del terzo si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore e queste siano poi risultate infondate, la parte, in quanto appunto soccombente, risultata altrettanto soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha giustificato la chiamata in garanzia, deve rifonderne le spese.

Tale assunto trova adeguata giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se, infatti, l'attore soccombente non abbia espressamente formulato alcuna domanda, né abbia manifestato l'intenzione di formulare domanda nei confronti del terzo, con le sue statuizioni ne ha comunque dato causa, salvo che sia evidente l'arbitraria iniziativa del chiamante (cfr. Cass. 20/10/2014 n. 22234; Cass. 5/11/2013 n. 24800; Cassazione civile, ordinanza, sez. II, 17/09/2019 n. 23123).



Nella fattispecie in esame la chiamata del terzo in garanzia risulta essere fondata, infatti, il distributore convenuto chiamava in garanzia Eni S.p.A. in quanto fornitore proprio di quel bene che, a detta dell'appellante, non risultava conforme a quello oggetto di contratto di compravendita. Ai sensi del 1490 c.c. ss. il venditore finale, chiamato a risarcire i danni al compratore per vizi o difetti della cosa venduta, ha diritto di rivalsa nei confronti del produttore (o del suo dante causa), il quale ha titolo nei vizi denunciati dal consumatore e posti a fondamento della sua domanda. È dunque evidente, che qualora la pretesa attorea fosse risultata fondata, la società petrolifera si sarebbe trovata in un regime di corresponsabilità con Vincenzo S.A.S. Di Vincenzo & C. e, quindi, le conseguenze pregiudizievoli si sarebbero riversate in tutto o in parte anche sulla stessa.

Parimenti il motivo non merita accoglimento laddove l'appellante si duole della condanna alle spese di giudizio nei confronti della Vincenzo S.A.S. Di Vincenzo & C. nonostante il rigetto della domanda riconvenzionale da quest'ultima spiegata.

Invero, l'art. 92, comma 2, c.p.c. dispone e disponeva nella sua precedente formulazione che se vi è soccombenza reciproca il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. La norma, pertanto, consente («può») al giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti in caso di reciproca soccombenza, ma non lo obbliga inevitabilmente a tale decisione. Dunque, anche nell'ipotesi di soccombenza reciproca, il limite di fronte al quale si arresta la discrezionalità del giudice riguardo alla distribuzione dell'onere delle spese di lite è rappresentato dall'impossibilità di addossarne, in tutto o in parte, il carico alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (cfr. in tal senso Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 10685 del 17/04/2019 e Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18503 del 02/09/2014)

Nel caso di specie, certamente non è stato violato tale limite, essendo stata rigettata la domanda principale dell'odierno appellante che dunque non può ritenersi totalmente vittorioso. Ed anzi, lo stesso criterio della soccombenza, nel caso di specie, ai fini della decisione sulle spese del giudizio a quo, se riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all'esito finale della lite, conduce a ritenere totalmente vittoriosa la Vincenzo S.A.S. Di Vincenzo & C. la quale, nonostante il rigetto della domanda riconvenzionale al limite di una domanda ex art.96 c.p.c. avanzata (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018 secondo cui il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.), ha visto nella sostanza integralmente



riconosciuta la sua tesi difensiva (cfr. Cass., 02/09/2014 , n. 18503, secondo cui “In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito”).

Alla luce delle suesposte argomentazioni l'appello va, quindi, integralmente rigettato con conferma della decisione impugnata ed assorbimento dei rimanenti motivi.

Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate, come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 nella misura media ed esclusa la fase istruttoria e/o di trattazione, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.

Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.

PQM

La Corte di Appello di Napoli - Settima sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig. Gaetano, nei confronti della Vincenzo s.a.s di Vincenzo & C., in persona del legale rappresentante, nonché nei confronti di ENI S.P.A., in persona del direttore generale della Divisione Refining & marketing, avverso la sentenza n.852/ 2014 pronunciata dal Tribunale di Torre del Greco in data 29.3.2014, così provvede:

- a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di entrambe le appellate che si liquidano per ciascuna di esse in complessivi € 3.777,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori della Vincenzo S.a.s di Vincenzo & C., per averne fatto anticipo;
- c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio il 1° luglio 2021.

Il Consigliere estensore

dr.ssa Assunta d'Amore

Il Presidente

dr.ssa Aurelia D'Ambrosio

